

Napoli,

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: “Disciplina in materia di sagre e feste popolari della Regione Campania”

La sottoscritta Valeria Ciarambino, appartenente al Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”, con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Valeria Ciarambino

Proposta di Legge

“Disciplina in materia di sagre e feste popolari della Regione Campania”

A firma dei Consiglieri

Michele Cammarano

Vincenzo Viglione

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba

Maria Muscarà

Gennaro Saiello

Relazione descrittiva

Le sagre e le feste popolari valorizzano l'identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il contesto nazionale e internazionale.

La presente legge colma una lacuna ordinamentale e, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 7 e 8, lett. h), q) e r) dello Statuto regionale, promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione dell'identità regionale, riconoscendo le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità territoriali.

La proposta intende regolamentare l'organizzazione e il funzionamento delle sagre e delle feste popolari al fine di favorire la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio e tutelare l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

In considerazione del fondamentale ruolo dello sviluppo del settore turistico e l'internazionalizzazione della produzione artigianale e manifatturiera, la proposta compie un decisivo passo in avanti verso la conoscenza e la diffusione dei prodotti eno-gastronomici del territorio e dei percorsi etnoculturali inseriti in tali contesti. Similmente, la proposta non trascura la necessità di valorizzare l'ambiente e i territori campani e la tutela dei lavoratori e degli operatori coinvolti.

La presente proposta di legge contiene 15 articoli.

L'articolo 1 prevede l'oggetto e le finalità della proposta, mentre l'articolo 2 inserisce puntuali definizioni di sagra e festa popolare.

L'articolo 3 stabilisce i criteri e i requisiti per l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago nelle sagre e nelle feste popolari. Si pone un limite alla durata massima della sagra e della festa popolare in 6 giorni, in linea con la normativa delle altre regioni e si pongono dei requisiti funzionali a carattere qualitativo.

L'articolo 4 prevede requisiti dimensionali specifici delle aree destinate a ricevere sagre e feste popolari.

L'articolo 5 stabilisce il riconoscimento dell'attestazione 'sagra tipica della Campania' e 'festa popolare tipica della Campania' al fine di garantire un percorso certificato che renda agevoli le funzioni di monitoraggio e aumenti la possibilità per il cittadino/utente di conoscere le tipicità e le caratteristiche di ciascuna sagra o festa popolare.

L'articolo 6 istituisce il premio 'sagra eccellente della Campania' per aumentare la competitività e il raggiungimento di standard elevati nell'organizzazione delle sagre.

L'articolo 7 indica le funzioni dei Comuni nell'ottica di una gestione condivisa e partecipata da parte di tutte le entità istituzionali coinvolte.

L'articolo 8 stabilisce le modalità gestionali per la redazione e l'aggiornamento del calendario regionale delle sagre e delle feste popolari.

Con l'obiettivo della massima fruibilità e conoscenza delle sagre e delle feste popolari, l'articolo 9 stabilisce la creazione di un portale regionale per la diffusione delle informazioni e delle notizie principali sulle sagre e sulle feste popolari.

L'articolo 10 reca la disciplina per la corretta prassi igienico-sanitaria e l'articolo 11 prevede una serie di sanzioni amministrative.

L'articolo 12 prevede la clausola valutativa per conoscere lo stato di attuazione della legge e prevederne il miglioramento in caso di mancato funzionamento.

L'articolo 14 definisce la norma transitoria e stabilisce che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore le sagre e le feste popolari presenti sul territorio e che rispettano i requisiti previsti nella legge possono derogare dalla durata massima di 6 giorni.

L'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge contiene una norma finanziaria all'articolo 13 che stabilisce la spesa di euro 10.000,00, per il finanziamento del premio di cui all'articolo 6, in fase di prima applicazione a valere sulla Missione 14, Programma 02, del bilancio regionale di previsione 2017.

Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 7 e 8, lett. h), q) e r) dello Statuto regionale, promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione dell'identità regionale, e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità territoriali.
2. La Regione promuove e valorizza le sagre e le feste popolari per favorire:
 - a) la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;
 - b) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo;
 - c) lo sviluppo del settore turistico e l'internazionalizzazione della produzione artigianale e manifatturiera;
 - d) la valorizzazione ambientale e paesaggistica dei territori campani;
 - e) la conoscenza e la diffusione dei prodotti eno-gastronomici del territorio e dei percorsi etnoculturali inseriti in tali contesti;
 - f) la tutela dei lavoratori e degli operatori coinvolti;
 - g) le misure di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio nel quadro della normativa statale e regionale di riferimento.
3. Le sagre e le feste popolari, in particolare, valorizzano l'identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il contesto nazionale e internazionale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *sagra*, ogni manifestazione temporanea comunque denominata che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotata da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, alla valorizzazione alla promozione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione, in via temporanea, accessoria e non esclusiva, di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere eno-gastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria del territorio stesso;
 - b) *festa popolare*, ogni manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

Art. 3
Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago nelle sagre e nelle feste popolari, comunque si

- configurino o siano denominate, sono esercitate nel rispetto degli articoli 68 e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché dell'articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. L'attività temporanea di somministrazione di cui al comma 1 è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e rispetta la disciplina regionale in materia.
 3. Nelle sagre e nelle feste popolari l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a sei giorni effettivi.
 4. Nelle sagre, i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto provengono per almeno il 70 per cento da:
 - a) prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lg. 30 aprile 1998, n. 173) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della Regione o provenienti da agricoltura biologica della Regione;
 - b) prodotti da filiera corta e a chilometri zero;
 5. Nelle sagre, in ogni caso, almeno il 60 per cento dei piatti somministrati e indicati nel menù proposto è riferito ai prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa e nel menù medesimo sono indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.
 6. Nelle feste popolari, i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto provengono per almeno il 40 per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.
 7. Fermo il rispetto della normativa e dei requisiti previsti in materia igienica e sanitaria di cui all'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) e del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non comporta mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unità immobiliari.
 8. Possono essere somministrati alimenti senza glutine nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.
 9. I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati sono muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la

pubblicità dei prodotti alimentari) e dal decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 (Attuazione della direttiva 2003/89/CE, della direttiva 2004/77/CE e della direttiva 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari) e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Art. 4

Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;
 - b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza è comunque segnalata;
 - c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;
 - d) idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in materia.
2. Nelle sagre e nelle feste popolari lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago è subordinato al rispetto dei seguenti parametri dimensionali:
 - a) nelle sagre, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;
 - b) nelle feste popolari, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 40 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

Art. 5

Riconoscimento e attestazione della "Sagra tipica della Campania"

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento delle sagre e delle feste

popolari che si svolgono sul territorio e della relativa assegnazione dell'attestazione 'Sagra tipica della Campania' e 'Festa popolare della Campania'.

2. La Giunta regionale individua, in collaborazione con i Comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.
3. I comuni sul cui territorio si svolgono le sagre e le feste popolari adottano le misure atte a salva guardarne le caratteristiche anche merceologiche.

Art. 6

Premio "Sagra Eccellente della Campania"

1. È istituito, a partire dal primo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il premio annuale 'Sagra Eccellente della Campania'.
2. Il premio di cui al comma 1 è riconosciuto alle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per:
 - a) totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui all'articolo 3, comma 4, lett. a);
 - b) mancata produzione di rifiuti indifferenziati e utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432;
 - c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge, tra cui la somministrazione di alimenti senza glutine ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
3. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il disciplinare di selezione e assegnazione del premio 'Sagra eccellente della Campania'.

Art. 7

Funzioni dei Comuni

1. Il Comune, in osservanza della disciplina regionale di cui alla presente legge e tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale, disciplina con proprio regolamento lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:
 - a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
 - b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
 - c) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.
 - d) il riconoscimento degli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, a integrazione di quelli di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), anche ai fini della assegnazione dell'attestazione 'Sagra tipica della Campania';
 - e) le modalità di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della legislazione in materia di prassi igienico-sanitaria;

- f) può disporre motivate deroghe a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), anche prevedendo apposite aree temporaneamente destinate a parcheggio;
- g) le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;
- h) lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari per evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;
- i) lo spostamento di data e di luogo delle sagre e delle feste popolari inserite nel calendario regionale di cui all'articolo 8;
- j) la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevede l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002;
- k) i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche;
- l) ulteriori eventuali adempimenti necessari allo svolgimento delle sagre e delle feste popolari in conformità alla normativa vigente.

Art. 8

Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dal comune, diffonde il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari e lo pubblica sul portale di cui all'articolo 9.
2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre e alle feste popolari.
3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al Comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari.
4. La richiesta di cui al comma 3 è redatta su modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente, che i Comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal ricevimento.
5. La Giunta, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 3, 4 e 6 e alla disciplina comunale di cui all'articolo 7, assegna l'attestazione di cui all'articolo 5 e provvede al consequenziale aggiornamento del calendario.
6. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e feste popolari, già inserite in calendario, autorizzate dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. i), sono da questo comunicate alla Regione entro dieci giorni dalla pubblicazione.
7. L'organizzatore può dichiarare per le sagre la destinazione dei proventi o altri elementi di qualità anche ai fini di cui all'articolo 6.

8. Per preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, la Regione non può calendarizzare nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue lo svolgimento contestuale di sagre e feste popolari.

Art. 9

Portale regionale delle sagre e delle feste popolari

1. La Regione Campania istituisce sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata alle sagre e alle feste popolari che si svolgono sul territorio.
2. Il portale contiene tutte le informazioni relative all'organizzazione delle sagre e delle feste popolari di cui alla presente legge.
3. Il portale contiene una mappa interattiva contenente le informazioni specifiche di ciascuna manifestazione in forma geo-referenziata e scaricabile.

Art. 10

Disciplina di corretta prassi igienico-sanitaria

1. La Regione, in accordo con le AASSLL, i Comuni e le UNPLI, provvede alla predisposizione di linee guida per la corretta prassi igienico-sanitaria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e feste popolari.

Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa disciplina comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per:
 - a.1) superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell'obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima, di cui all'articolo 3, comma 3;
 - a.2) svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale;
 - b) sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per mancato rispetto dei parametri di cui agli articoli 3, 4 e 6;

2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 8, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
4. I comuni, anche avvalendosi della polizia provinciale attraverso apposita convenzione, svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché delle previsioni dettate dalla disciplina comunale di cui all'articolo 7.
5. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo la legislazione vigente in materia.

Art. 12

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione delle vocazioni territoriali, di sviluppo e integrazione dell'identità regionale con il riconoscimento delle sagre e feste popolari.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione contiene le seguenti informazioni:
 - a) indicazione delle sagre inserite nel calendario e la percentuale dei prodotti somministrati in ciascuna sagra indicando rispettivamente la tipologia prevista all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b);
 - b) indicazione delle feste popolari inserite nel calendario, la percentuale dei prodotti somministrati e indicati nel menù in relazione al riferimento di filiera corta, chilometro zero e di qualità;
 - c) indicazione delle sagre a cui è riconosciuto il premio 'Sagra Eccellente della Campania' con la specificazione dei criteri e delle modalità che hanno determinato l'assegnazione del premio;
 - d) i controlli effettuati, la tipologia delle violazioni riscontrate e l'entità delle sanzioni irrogate dal Comune competente.
3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento del premio di cui all'articolo 6 è autorizzata, per il primo anno di attuazione della presente legge, la spesa di euro 10.000,00

- a valere sulla Missione 14, Programma 02, del bilancio regionale di previsione 2017.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale e alla cui copertura si provvede con annuale legge di bilancio.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge rispettano tutti i requisiti previsti dalla presente legge possono mantenere una durata superiore a sei giorni per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.